



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 257	di data 05/07/22

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCOGLIMENTO RICHIESTA TRASFERIMENTO TEMPORANEO PRESSO LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA BERSNTOL. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 784,06 (IVA INCLUSA) DI CUI EURO 705,65 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO 1994 ED EURO 78,41 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO 2016 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEL P.E.G. 2022 - 2023 - 2024.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento in attuazione della legge di riforma istituzionale dal 1° gennaio 2012 eroga in regime di titolarità e in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, i servizi socio-assistenziali di livello locale, tra i quali rientrano anche gli interventi di assistenza domiciliare;

atteso che le funzioni socio assistenziali sono disciplinate dalla legge provinciale n. 13/2007;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e 27.11.2009 n. 2879 mantenute in vigore dal D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.;

considerato che le Determinazioni provinciali prevedono che l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore (ora Comunità/Territorio Val d'Adige) di residenza dell'utente al momento della richiesta dell'intervento;

dato atto che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

precisato che a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;

visto il documento recante "Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio" sottoscritto in data 23 marzo 2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

atteso, in particolare e fra l'altro, che ai sensi di tale accordo in relazione agli

pagina 1/4

spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza o assistenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza). L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti;

precisato che:

- le spese per gli interventi di assistenza domiciliare saranno inizialmente assunte da parte dell'Ente che ne assicura l'erogazione, con conseguente rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente;
- l'Ente che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso all'Ente territorialmente competente.
- la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi al caso;
- eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste;

vista la convenzione stipulata in data 9 giugno 2022 n. 31874 racc. del Comune di Trento, contenente modalità operative per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti residenti nella Comunità Alta Valsugana Bernstol o nel Territorio Val d'Adige per trasferimenti anche temporanei all'interno dei due Enti;

dato atto in particolare, per quanto attiene alle modalità operative che:

- con riferimento alle modalità di rimborso delle spese, lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
- la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti verrà introitata dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio sociale dell'Ente inviante stesso;

vista la richiesta di data 27 giugno 2022 prot. 179868 di trasferimento temporaneo del servizio di assistenza domiciliare erogato in via ordinaria presso il Comune di Trento nel quale è residente l'utente di cui all'allegato 1, presso l'ambito territoriale gestito dalla Comunità Alta Valsugana Bernstol per il periodo compreso tra il luglio 2022 e metà settembre 2022;

preso atto che, a seguito di richiesta di disponibilità all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, con nota di data 30 giugno 2022 prot. n. 183991, la Comunità Alta Valsugana Bernstol ha comunicato la propria disponibilità all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare al costo orario di euro 28,72 più i.v.a. 5% per un totale di euro 30,156;

ritenuto pertanto di:

- accogliere la richiesta di trasferimento temporaneo del servizio di assistenza domiciliare presso la Comunità Alta Valsugana Bernstol presentata per la persona indicata nell'allegato n. 1, già utente del servizio, per il periodo dal mese di luglio 2022 a metà settembre 2022 per totali presunte 26 ore al costo orario omnicomprensivo di euro 30,156 (i.v.a. Inclusa);
- autorizzare ed impegnare la spesa complessiva presunta di euro 784,06 (i.v.a. inclusa) per il servizio di assistenza domiciliare di cui euro 705,65 (i.v.a. inclusa) da imputare al capitolo 1994 (interventi per anziani - contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata - gestione associata) ed euro 78,41 (i.v.a. Inclusa) da imputare al capitolo 2016 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata - gestione

associata) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022 – 2023 - 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

appurato che l'importo di euro 784,06 citato al precedente paragrafo risulta necessario per garantire la continuità nel servizio di assistenza domiciliare presso la Comunità Alta Valsugana Bernstol a favore dell'utente di cui all'allegato n.1 e che pertanto si riferisce a spese indifferibili ed urgenti, fondamentali per il benessere della persona;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale,

d e t e r m i n a

1. di accogliere la richiesta di trasferimento temporaneo del servizio di assistenza domiciliare presso la Comunità Alta Valsugana Bernstol presentata per la persona indicata nell'allegato n. 1, già utente del servizio, per il periodo da luglio 2022 a metà settembre 2022 per totali presunte 26 ore al costo orario omnicomprensivo di euro 30,156 (i.v.a. inclusa);
2. di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva presunta di euro 784,06 (i.v.a. inclusa)

pagina 3/4

per il servizio di assistenza domiciliare di cui euro 705,65 (i.v.a. inclusa) da imputare al capitolo 1994 (interventi per anziani - contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata) ed euro 78,41 (i.v.a. inclusa) da imputare al capitolo 2016 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31/12/2022;

4. di precisare che:

a) in ordine alle modalità di rimborso delle spese, lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;

b) la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti verrà introitata dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio sociale dell'Ente inviante stesso.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 05/07/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 257

di data 05/07/22

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCOGLIMENTO RICHIESTA TRASFERIMENTO TEMPORANEO PRESSO LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA BERSNTOL. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 784,06 (IVA INCLUSA) DI CUI EURO 705,65 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO 1994 ED EURO 78,41 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO 2016 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEL P.E.G. 2022 - 2023 - 2024.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	12031.03.01994	U.1.03.02.15.009	1509			705,65	"	106851 (9588126)
U		2022	12021.03.02016	U.1.03.02.15.009	1505			78,41	"	106852 (9588127)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 6 luglio 2022